

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta unica comunale. – Modifiche riguardanti la Tassa sui rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministro dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento, riguardante talune disposizioni che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI), allegato "A" parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la proposta di modifiche regolamentari è finalizzata a:

- adeguare ai dati effettivi rilevati sul territorio comunale le percentuali massime di riduzione da riconoscere per l'avvio a riciclo dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, in quanto la produzione teorica derivante dall'applicazione dei coefficienti medi della tab. 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 si è rilevata sottodimensionata rispetto alla situazione reale;
- introdurre, all'art. 28-bis, agevolazioni finalizzate ad incentivare le donazioni di eccedenze alimentari da parte delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è suscettibile di produrre minori entrate poiché l'istruttoria esperita ha valutato che le modifiche riguardanti l'art. 28 sono tali da compensare il minor gettito derivante dalle agevolazioni introdotte all'art. 28-bis del Regolamento;

VISTI, con riferimento alla potestà regolamentare dei comuni:

- gli artt. 23, 117, comma 6, e 119 della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 4, commi 3 e 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza all'approvazione dei regolamenti dell'Ente salvo il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate secondo cui, in particolare, *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*) che sancisce, fra l'altro, i principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità, efficacia ed economicità, cui le norme tributarie devono conformarsi;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate, e le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO necessario approvare le suddette modifiche regolamentari, avendone riscontrato la corrispondenza alle disposizioni di legge, l'adeguatezza rispetto alle modalità applicative del tributo cui si riferisce e l'idoneità ad attuare le politiche tributarie dell'Ente;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Pianificazione sovracomunale – Politiche della casa – Ambiente, nel quale si attesta che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita dell'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

Con votazione che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC) riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., quale soggetto gestore delle componenti dell'Imposta unica comunale.